

22/10/18



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 916/A ..... X Legislatura

L,

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 89 del 23/05/2018**

**Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs 23 giugno 2001 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011).**

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Aeroporti di Puglia S.p.A. è concessionaria degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie fino all'11.02.2043, in forza della Convenzione sottoscritta con ENAC il 25.01.2002, approvata con D. Interm. Trasporti, Economia e Finanze, Difesa del 6.03.2003.

La Società è controllata al 99,41% dalla Regione Puglia e la residua quota di Capitale Sociale è posseduta da vari Enti pubblici locali (Comune di Bari e Brindisi, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Foggia e Brindisi, C.C.I.A.A. di Foggia, Bari, Taranto, Lecce).

A decorrere dal mese di novembre 2009, la Regione Puglia ha dato avvio ad una "Campagna di comunicazione" finalizzata allo sviluppo del turismo ed al miglioramento della rete regionale di trasporti avvalendosi della collaborazione di Aeroporti di Puglia, concessionaria unica per la gestione di tutti gli aeroporti pugliesi.

In data 3 settembre 2009, AdP ha sottoscritto due contratti, entrambi di durata quinquennale, rispettivamente con:

1. Ryanair Limited per l'attivazione di nuove rotte aeree, di cui almeno 3 internazionali, sugli scali aeroportuali di Brindisi e Bari;
2. Airport Marketing Services Limited, società del gruppo Ryanair, per la realizzazione di un programma di comunicazione e sviluppo turistico della Regione.

La Giunta Regionale ha approvato la proposta progettuale di AdP con DGR n. 2298 del 24 novembre 2009. Nella predetta, tra l'altro, si è dato atto che la Società, per la migliore riuscita del progetto di comunicazione e marketing finalizzato alla promozione del territorio pugliese, si sarebbe avvalsa delle prestazioni di Ryanair e AMS.

Dal 2011 al 31 ottobre 2014, la copertura finanziaria dei contratti sottoscritti da AdP è stata garantita dalla Regione Puglia (Assessorato alle infrastrutture strategiche) con imputazione al capitolo di spesa 562015 "Aeroporti di Puglia – Spese per la promozione e comunicazione del territorio Regione Puglia" (con risorse rivenienti dal bilancio autonomo) attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni annuali.

I risultati positivi ottenuti dalle attività poste in essere, in termini di incremento del traffico aeroportuale e conseguentemente del turismo e del relativo indotto sull'economia pugliese, hanno convinto la Giunta regionale a dare continuità alle attività medesime (DGR n. 1939 del 6 ottobre 2014).

Sulla scorta di tale deliberazione AdP ha rinnovato i contratti per un ulteriore quinquennio.

Con successiva DGR n. 2188 del 28 dicembre 2016, la Regione Puglia ha approvato la Campagna di comunicazione per il periodo 01 novembre 2014- 31 ottobre 2019 e il relativo schema di convenzione.

La Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria di Bari – 1° Gruppo Tutela Entrate – Sezione verifiche complesse) ha condotto e concluso una verifica in materia di imposte sui redditi, IVA, IRAP ed altri tributi nei confronti di Aeroporti di Puglia SpA con particolare riferimento ai rapporti economico-commerciali intercorsi tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e Airport Marketing Services Ltd negli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015.

Gli esiti complessivi della verifica sono riportati nel Processo Verbale di Constatazione (PVC) del 30 giugno 2017 (Allegato 1).

Per quanto ci occupa, in questa sede, le attività di controllo effettuate dalla GdF hanno evidenziato una criticità in materia di applicazione dell'IVA, come di seguito riportato:

- violazione agli obblighi di fatturazione e di registrazione di operazioni imponibili (art.6, commi 1 e 4, D.Lgs. 471/97) per gli anni 2014 e 2015;
- presentazione di dichiarazione infedele ai fini dell'IVA (art.5, comma 4 e ss., D. Lgs 471/97):
  - anno di imposta 2015 (competenza 2014): Euro 2.015.426,00;
  - anno di imposta 2016 (competenza 2015): Euro 2.775.102,57.

Secondo la rappresentazione fornita dai Verificatori gli accordi stabiliti tra la Regione Puglia e la Società nelle Convenzioni configurano un rapporto di scambio di natura sinallagmatico ai sensi del quale AdP si è impegnata a svolgere una serie di atti preordinati alla promozione del territorio della Regione Puglia dietro il pagamento di un corrispettivo da parte di quest'ultima pari all'ammontare dei costi sostenuti da AdP per la realizzazione della campagna di promozione in argomento.

Nelle proprie analisi i Verificatori evidenziano un profilo di criticità in relazione al regime IVA che AdP ha attribuito ai contributi percepiti negli anni 2015 e 2016 (di competenza 2014 e 2015).

Nel PVC viene fatto presente che tanto gli accordi stabiliti dalle Convenzioni quanto la tipologia e la natura delle attività svolte da AdP sono sempre rimaste identiche nel periodo 2009 – 2015.

Tuttavia, i Verificatori hanno riscontrato un elemento di divergenza nel comportamento adottato dalla Società in relazione all'inquadramento ai fini IVA del trasferimento di risorse da parte della Regione Puglia.

Sino all'anno 2014, per i contributi di competenza del periodo 2013, AdP ha regolarmente assoggettato ad IVA le somme ricevute in base alle Convenzioni considerandole corrispettivo per una prestazione di servizi. Con riferimento al trasferimento di risorse di competenza 2014 e 2015, la Società non ha invece emesso alcuna fattura nei confronti della Regione Puglia qualificando gli importi fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Nel PVC si dà atto che AdP ha ritenuto necessario modificare il regime IVA dei trasferimenti a seguito della Determinazione Dirigenziale del 19 dicembre 2014, n. 169 con la quale la Regione Puglia ha classificato (diversamente rispetto al passato) l'impegno di spesa come trasferimento diretto di risorse non correlato allo scambio di prestazioni corrispettive (da classificare indicando il codice del Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici n. 1624).

Tale elemento, tuttavia, è stato ritenuto non dirimente ai fini della corretta applicazione dell'imposta. Pertanto, non rilevando alcuna sostanziale divergenza tra le diverse Convenzioni sottoscritte da AdP con la Regione Puglia, i Verificatori hanno contestato in capo ad AdP l'omessa fatturazione attiva dei contributi incassati durante gli anni 2015 e 2016.

In sintesi i trasferimenti di risorse effettuati dalla Regione Puglia ad AdP a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della "Campagna di comunicazione 2009-2014" e di quella successiva (periodo 2014-2019) relativi alle annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 sono stati considerati, erroneamente, fuori dal campo di applicazione IVA e pertanto non assoggettati al tributo.

Di conseguenza a fronte del trasferimento di somme da parte della Regione Puglia, AdP avrebbe dovuto emettere fattura e assoggettare l'importo percepito ad IVA in continuità con quanto effettuato nei periodi di imposta pregressi.

Il Processo verbale di Costatazione redatto dai verificatori della Guardia di Finanza è stato inviato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari per l'accertamento ed agli uffici giudiziari competenti per la verifica di eventuali profili di natura penale dei soggetti che hanno sottoscritto le Dichiarazioni IVA.

Nel merito del PVC, il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia, nell'adunanza del 3.08.2017, ha deliberato di:

- inviare le osservazioni e richieste al P.V.C. notificato dalla Guardia di Finanza il 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000, da presentare alla Agenzia delle Entrate di Bari – ufficio controlli (Delibera 74/03-08-2017);
- conferire l'incarico di assistenza legale alla redazione delle suddette, in conformità a quanto previsto dal Regolamento prot. 18852 del 10.08.2016 (Delibera 75/03-08-2017);
- riservarsi ulteriori approfondimenti alla luce delle prossime scadenze fiscali e del residuo periodo di realizzazione della Campagna di comunicazione, fino al 31 ottobre 2019 (Delibera 77/03-08-2017).

Aeroporti di Puglia il 28.08.2017 ha depositato le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000, alla Agenzia delle Entrate di Bari – Ufficio controlli.

Il 25.09.2017 è stato incaricato (da AdP) il Prof. Guglielmo Maisto al fine di acquisire un parere pro-veritate sulla questione, evidenziando i livelli di rischio che ricadrebbero in capo alla Società in caso di conferma delle contestazioni mosse dai verificatori ed esplicitando i profili sanzionatori degli scenari possibili.

Il 16.11.2017 si è tenuta una riunione presso la sede romana della Regione Puglia tra AdP, Regione Puglia ed il Prof. Maisto durante la quale il Professionista ha chiarito che, vista l'analisi dei rischi e benefici dei possibili scenari, ritiene consigliabile valutare una definizione della controversia con l'Agenzia delle Entrate preferibilmente, mediante l'instaurazione di una procedura di accertamento con adesione o di ravvedimento del PVC sperando un tentativo di richiesta per la disapplicazione delle sanzioni amministrative, in considerazione dell'incertezza del quadro giuridico in materia.

Successivamente, in data 15.12.2017, si è tenuta un'ulteriore riunione sul tema con la partecipazione della Regione Puglia e di AdP, durante la quale sono stati approfonditi i contenuti del parere del Prof. Maisto (pervenuto ad AdP il 14.12.2017, Allegato 2) che, nelle conclusioni, evidenzia quanto segue:

*"... ritengo che i contributi erogati dalla Regione Puglia in relazione a quanto stabilito dalle Convenzioni con AdP costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento delle somme, infatti, appare concesso a fronte di un obbligo da parte della Società di porre in essere tutti gli interventi necessari allo sviluppo di un programma di comunicazione e marketing finalizzato alla promozione del turismo della Regione Puglia. A tale riguardo, deve ritenersi corretto il regime IVA applicato da AdP sino al periodo di imposta 2014 laddove le somme incassate dalla Regione Puglia sono state assoggettate al tributo con aliquota ordinaria applicabile ratione temporis. Specularmente, osservo che con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016, la Società ha erroneamente considerato i contributi ricevuti dalla Regione Puglia fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Tale comportamento, oltre a non potersi ritenere corretto sotto il profilo normativo, non è comunque scevro da conseguenze sotto il profilo IVA in quanto l'imposta afferente ai beni e servizi acquistati da AdP avrebbe dovuto essere considerata indetraibile quantomeno per la parte di costi per beni e servizi il cui utilizzo è stato direttamente correlato alla campagna di promozione e marketing e per i quali appare difettare il nesso diretto ed immediato con una operazione tassata ai fini IVA a valle. In relazione alla violazione commessa dalla Società, secondo quanto argomentato nel precedente paragrafo, ritengo che la stima della potenziale passività fiscale possa essere di circa un milione di euro. A tale somma dovrebbe altresì aggiungersi l'importo dovuto in relazione alla regolarizzazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso in relazione alla medesima violazione ascrivibile all'annualità in corso (l.e. 2017).*

*In conclusione, vista la complessità della fattispecie e valutate le possibili conseguenze derivanti dal comportamento posto in essere dalla Società, appare consigliabile instaurare una definizione della controversia con l'Agenzia delle Entrate preferibilmente mediante l'instaurazione di una procedura di accertamento con adesione sperando, sulla base delle argomentazioni esposte al paragrafo 6 che precede, un tentativo di richiesta per la disapplicazione ovvero per la riduzione delle sanzioni amministrative a carico di AdP."*

Nel corso della suddetta riunione del 15.12.2017, la Regione ha chiesto di approfondire ulteriori aspetti della vicenda. In particolare:

1. al Prof. Maisto (Allegato 3) di approfondire i temi della:
  1. irrilevanza degli aspetti contabili ai fini dell'applicazione del regime IVA;
  2. spettanza del diritto di detrazione IVA in capo ad AdP (IVA indetraibile);
  
2. al Prof. Botto (Allegato 4) di chiarire i temi della:
  1. legittimità dell'affidamento diretto da parte della Regione ad AdP della realizzazione della Campagna di marketing per l'incentivazione del turismo incoming;
  2. compliance con la normativa sugli aiuti di Stato.
  
3. all'UniSalento (Allegato 5):

1. aggiornare lo studio economico-finanziario sulla valutazione della permanenza della positività del test MEO (Market Economy Operator), anche aggiungendo l'onere dell'IVA, ai fini dell'esclusione dal regime degli aiuti di Stato;

Gli approfondimenti condotti riportano le seguenti conclusioni sintetiche:

**1.1 Irrilevanza degli aspetti contabili ai fini dell'applicazione del regime IVA:**

*"Tale conclusione deriva dal fatto che le disposizioni che governano il funzionamento del tributo rispetto alle disposizioni che disciplinano la rappresentazione contabile degli accadimenti economici rispondono a finalità radicalmente diverse.*

*Osservo, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria non ritiene che la qualificazione giuridica di una fattispecie sia il solo elemento discriminante ai fini del corretto inquadramento del regime IVA di una operazione. A tale riguardo, basterebbero i riferimenti ai chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate in merito alla applicazione del regime di inversione contabile nei contratti di subappalto in edilizia, dove è stato chiarito che, a prescindere dalla qualificazione giuridica data al contratto dalle parti, se lo stesso si sostanzia in una fornitura con posa in opera, l'operazione è assoggettata ad IVA in via ordinaria anche qualora il contratto sia civilisticamente riconducibile ad un subappalto (cfr. Risoluzione del 20giugno 2008, n. 255/E).*

*Per tali ragioni ribadisco che, a mio avviso, il regime IVA che AdP è tenuto ad attribuire alle risorse ricevute dalla Regione Puglia non può dipendere dalla classificazione contabile che la Regione Puglia ha attribuito a tali somme e viceversa. Ciò vale a maggior ragione se si considera che soggetto passivo ai fini del tributo nel rapporto tra AdP e la Regione Puglia è AdP ed in capo a quest'ultimo incombe l'onere di una corretta qualificazione delle operazioni ai fini IVA.*

*Stante quanto affermato, ritengo che il regime IVA che AdP dovrebbe applicare alle risorse erogate dalla Regione Puglia non sia correlato alla codifica contabile del capitolo di spesa che la Regione Puglia ha attribuito ai fini della predisposizione del rendiconto economico regionale."*

**1.2 spettanza del diritto di detrazione IVA in capo ad AdP (IVA Indetraibile):**

*"In relazione alla possibilità di procedere con una regolarizzazione delle violazioni di indebita detrazione ho manifestato più di una perplessità in quanto:*

- sotto il profilo tecnico si ritiene che le somme erogate dalla Regione Puglia costituiscano un corrispettivo per la prestazione di servizi rilevanti ai fini IVA;
- la regolarizzazione volontaria di tale violazione potrebbe essere oggetto di censura da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto infondata sul piano giuridico (posto che la natura dei contributi ai fini IVA richiederebbe l'applicazione dell'imposta);
- la stessa Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate – che visto l'interesse nazionale della questione, potrebbe essere interpellata o coinvolta dall'Ufficio locale – ha manifestato per le vie brevi più di una perplessità in merito alla correttezza di questa opzione.

*In considerazione del quadro delineato, appare inopportuno e potenzialmente controproducente impostare una definizione della vertenza in ragione della restituzione dell'IVA indebitamente detratta"*

**2.1 legittimità dell'affidamento diretto da parte della Regione ad AdP della realizzazione della Campagna di marketing per l'incentivazione del turismo incoming;**

*....gli obiettivi che la Regione mira a perseguire vengono a coincidere con quelli di ADP, unico operatore che risulta deputato - stante lo svolgimento della sua mission in condizioni di monopolio sul piano territoriale (data la non duplicabilità delle infrastrutture aeroportuali che gestisce) - a sviluppare e intensificare i trasporti aerei nell'ambito del territorio pugliese; ADP, agendo sull'organizzazione dei traffici aerei e sullo sviluppo di nuovi collegamenti, viene a trovarsi in una posizione unica e differente da quella di qualunque altro soggetto che le consente, anche grazie alla*

competenza tecnica e agli innovativi mezzi di comunicazione di cui dispone, di adoperarsi per promuovere efficacemente il territorio pugliese, attraverso (i) l'intensificazione dei collegamenti raggiunti da voli diretti, (ii) il collegamento diretto di nuovi mercati target che emergono dalle ricerche e dalla domanda degli operatori, (iii) la realizzazione, sempre attraverso efficaci azioni di marketing, di promozioni speciali per possibili collegamenti aerei diretti che incentivino la destagionalizzazione del turismo (altro obiettivo particolarmente sensibile per la Regione).

....

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, quindi, che vi siano fondati argomenti per ritenere che l'affidamento della campagna di comunicazione per la promozione della Puglia a ADP sia compatibile con il dettato normativo, ricorrendo nel caso di specie al presupposto legittimante dell'unicità del fornitore.

### 2.2 compliance con la normativa sugli aiuti di Stato.

In ordine all'eventualità che il corrispettivo versato dalla Regione a ADP sia configurato in termini di aiuti di Stato riteniamo di poter escludere siffatta possibilità...

al fine di valutare se un'impresa abbia beneficiato di un vantaggio economico è necessario applicare il c.d. test dell'operatore in un'economia di mercato.....

### 3. aggiornare lo studio economico-finanziario sulla valutazione della permanenza della positività del test MEO (Market Economy Operator), anche aggiungendo l'onere dell'IVA, ai fini dell'esclusione dal regime degli aiuti di Stato;

"..... segnaliamo quanto segue:

- .....la presenza di un Net Present Value dell'importo positivo di Euro 3.887.117,35 e di un IRR del 12,1% superiore al WACC del 9,97%."

Pertanto, tutti gli approfondimenti richiesti dalla Regione sono stati effettuati, confermando:

- la necessità di applicare l'IVA a carico della Regione sui costi della Campagna di marketing realizzata e rendicontata da parte di AdP;
- la legittimità dell'affidamento diretto Regione/AdP;
- la compliance con la normativa sugli aiuti di Stato, anche aggiornando il Test MEO.

Come ha ben chiarito il Prof. Maisto, tutto ciò non genera alcun rischio in capo alla Regione che ha codificato contabilmente tale spesa come "trasferimento".

In tale Scenario, con nota prot. 520 del 18.01.2018 (Allegato 6) AdP ha comunicato alla Regione Puglia che:

- senza indugio avrebbe contattato l'Agenzia delle Entrate di Bari per concordare "l'adesione all'accertamento" per l'IVA 2014-2015 non addebitata alla Regione;
- AdP avrebbe riaddebitato alla Regione la suddetta IVA relativa alle annualità 2014-2015.
- Analoghe operazioni sarebbero state ripetute per gli esercizi 2016-2017;
- Per il 2018 e 2019 (fino al 31.10.2019) lo stanziamento nel Bilancio di Previsione della Regione dovrà essere calcolato al lordo dell'IVA.

In definitiva:

- si eliminerebbe definitivamente il rischio per la Società, anche nell'ottica di una futura operazione di valorizzazione;
- si valuterebbe solo l'eventuale rischio connesso alle sanzioni amministrative, eventualmente disapplicabili (in tutto o in parte) da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base dell'incertezza del quadro giuridico.

In tal senso, in un caso analogo riferito all'Aeroporto di Alghero (al tempo controllato dalla Regione Sardegna) la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari con Sentenza n. 825/01/16 del 7.07.2016 (Allegato 7), da un lato ha sancito l'imponibilità ai fini IVA dei trasferimenti regionali concessi per l'incentivazione dei vettori aerei, dall'altro ha stabilito la non applicabilità delle sanzioni a causa del non chiaro quadro giuridico in materia.

Pertanto, il 9.02.2018 AdP ha attivato il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate di Bari per la definizione della controversia.

La Regione Puglia, con nota prot. 1272 del 28.03.2018 (Allegato 8), ha comunicato che "le operazioni contabili proposte necessitano, da un punto di vista strettamente procedimentale, dell'esame e della valutazione da parte dell'organo consiliare".

Il C.d.A. di Aeroporti di Puglia, nell'adunanza del 28.03.2018, ha preso atto della suddetta comunicazione regionale ed ha deliberato di avvalersi del "maggior termine" per l'approvazione del Bilancio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del C.C. .

Pertanto, dal punto di vista civilistico, Aeroporti di Puglia, ai fini della predisposizione del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2017, potrà considerare la definizione della questione tra i "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" e prima dell' approvazione del Progetto di Bilancio da parte del C.d.A., ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, n. 4 del C.C. .

Il mancato riconoscimento da parte della Regione dei maggiori oneri sui contratti in essere tra AdP e AMS Ltd comporta per AdP l'evidenziazione di una grave Perdita di Esercizio 2017 che potrà comportare nel breve periodo il raggiungimento del limite minimo del Capitale Sociale previsto dall'art. 3 del D.M. 521/97 (limite specifico per le società di gestione aeroportuale, sostitutivo del limite di cui all'art. 2447 del C.C.), con le evidenti ricadute negative e criticità sulla Convenzione per la gestione totale aeroportuale sottoscritta con ENAC il 25.01.2002 ed approvata con Decreto Interministeriale del 6.03.2003, oltre che sull'immagine della Società ed anche della Regione Puglia, in qualità di azionista di controllo.

Si riporta, a tal fine, una tabella riepilogativa con la precisazione del fabbisogno finanziario connesso all'applicazione dell'IVA alle operazioni della Campagna di comunicazione in oggetto relative alle annualità chiuse ai fini tributari:

Annualità	Imponibile (spesa rendicontata)	IVA 22%	Nota
2017	12.366.818,74	2.720.700,12	da fatturare con IVA
2016	12.569.337,74	2.765.254,30	da fatturare con IVA
2015	12.614.102,62	2.775.102,57	da emettere solo nota di variazione IVA
2014 (1.11-31.12)	1.202.832,02	264.623,04	da fatturare con IVA
2014 (1.1-31.10)	9.161.027,32	2.015.426,00	da emettere solo nota di variazione IVA
TOTALE	47.914.118,44	10.541.106,04	

Il maggior costo dei contratti sottoscritti tra AdP e AMS/Ryanair, per effetto dell'applicazione dell'iva somma quindi a complessivi a € 10.541.106,04 come rappresentato nella relazione prodotta da AdP in data 24 aprile 2018 (Allegato 9).

Il fabbisogno finanziario ulteriore per le annualità 2018 e 2019 dovrà trovare copertura in sede di assestamento per l'annualità 2018 e in sede di bilancio preventivo per l'annualità 2019.

Tanto premesso ricorrendo le condizioni di cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs 23 giugno 2001 n. 118 e ss.mm.ii., si rende necessaria apposita norma di riconoscimento del debito fuori bilancio prodotti.

L'Assessore al Turismo, Economia della cultura  
e valorizzazione del territorio.

Ary. Loredana Capone





## ***Regione Puglia***

**SDL** "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs 23 giugno 2001 n. 118 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011).

### **Art. 1**

- 1.** In relazione agli interventi attivati dalla Società aeroporti di Puglia S.p.A. inerenti la campagna di comunicazione per l'incentivazione del turismo incoming, per i quali non è stato assunto entro i termini utili il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti cui all'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs 23 giugno 2001 n. 118 e ss.mm.ii., è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio dell'importo di Euro 10.541.106,04.
- 2.** Al finanziamento della spesa di Euro 10.541.106,04 derivante dal debito fuori bilancio di cui al comma 1 si provvede con l'imputazione al capitolo 702002 di nuova istituzione a valere sullo stanziamento di competenza per l'anno 2018, Missione 7 – Turismo, Programma 2 – Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 – spese correnti, rubricato "Risorse liberate del POR 2000-2006. Obiettivo 1 – FESR. Misura 4.15 Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica.